ma 881, così come integrato dal comma 881-bis inserito dal comma 3, lettera a) dell'art. 38-quater, del decreto-legge n. 34 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, il concorso alla finanza pubblica a carico della Regione Siciliana per l'anno 2019, pari ad un importo complessivo di 140 milioni di euro, è assicurato utilizzando le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020 già destinate alla programmazione della Regione Siciliana, sulla base dell'accordo raggiunto tra il Governo e la regione stessa in data 15 maggio 2019.

- 2. Coerentemente, le risorse FSC 2014-2020 del suddetto Patto, che ammontavano complessivamente a 2.330,4 milioni di euro, di cui 2.320,4 milioni di euro a valere sulla delibera CIPE n. 26 del 2016 e 10 milioni di euro a valere sulla delibera CIPE n. 14 del 2019, vengono rideterminate in 2.190,4 milioni di euro.
- 3. La Regione Siciliana, nel limite delle risorse residue disponibili, pari a 2.190,4 milioni di euro, previo accordo

con il Dipartimento per le politiche di coesione e sentito il Comitato di indirizzo del Patto stesso, provvede quanto prima alla riprogrammazione degli interventi che sottoporrà successivamente al CIPE per la relativa presa d'atto, ai sensi della norma citata in premessa.

4. Per tutto quanto non specificatamente indicato nella presente delibera, al Patto per lo sviluppo della Regione Siciliana si applicano le regole di funzionamento dei «Patti per il Sud», di cui alla delibera di questo Comitato n. 26 del 2016 e alla circolare del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno n. 1 del 2017.

Roma, 17 marzo 2020

Il Presidente: Conte

Il segretario: Fraccaro

Registrato alla Corte dei conti il 5 giugno 2020 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, reg. n. 754

20A03158

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

BANCA D'ITALIA

Comunicazione del 29 maggio 2020, SIM e gruppi di SIM modifiche della disciplina relativa al rischio di tasso d'interesse derivante da attività diverse dalla negoziazione e prove di stress degli enti.

1. Premessa

La presente comunicazione modifica la disciplina contenuta nella comunicazione del 31 marzo 2014(1) concernente l'applicazione alle SIM e ai gruppi di SIM delle norme CRDIV/CRR(2), per adeguarla all'evoluzione del quadro normativo europeo in materia di gestione del rischio di tasso d'interesse e di prove di stress degli enti.(3)

Le modifiche sono volte a recepire gli Orientamenti dell'Autorità bancaria europea (European Banking Authority - EBA) su:

- i. la gestione del rischio di tasso di interesse derivante da attività diverse dalla negoziazione (non-trading book activities) che contengono linee guida indirizzate alle banche e alle SIM relative alle aspettative di vigilanza sui sistemi che gli enti sono tenuti ad attuare per identificare, valutare e gestire il rischio di tasso di interesse del «portafoglio bancario» (banking book);
- ii. le prove di stress degli enti che contengono linee guida indirizzate alle banche e alle SIM su requisiti organizzativi, metodologie e processi comuni per l'esecuzione delle prove di stress interne.

Le discrezionalità che si è deciso di esercitare rispetto alla regolamentazione europea sono state oggetto di consultazione pubblica. I punti più rilevanti sono stati:

- i. le modifiche apportate alle modalità semplificate per la misurazione dell'esposizione al rischio di tasso di interesse sul portafoglio bancario;
 - ii. la declinazione del principio di proporzionalità;
- iii. l'esplicita attribuzione alla funzione di Risk management di compiti connessi alla valutazione della robustezza ed efficacia del programma delle prove di stress.

Sul sito *web* della Banca d'Italia sono pubblicati il resoconto della consultazione e le osservazioni pervenute per le quali non è stata chiesta la riservatezza.

Non sono state effettuate analisi di impatto ulteriori rispetto a quanto già valutato in sede EBA.

2. Modifiche alla disciplina

Per adeguare la disciplina del rischio tasso e delle prove di stress agli Orientamenti dell'EBA, le SIM e i gruppi di SIM applicano:

- i. gli Orientamenti sulla gestione del rischio di tasso di interesse derivante da attività diverse dalla negoziazione (non-trading book activities) (EBA/GL/2018/02) come recepiti nella circolare n. 285;
- ii. gli Orientamenti relativi alle prove di stress degli enti (EBA/GL/2018/04) come recepiti nella circolare n. 285.

3. Entrata in vigore

La presente modifica normativa entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*. In linea con quanto già disposto per le banche, le SIM e i gruppi di SIM, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, devono adeguare almeno i sistemi di *risk management*, per poi completare il pieno allineamento alle nuove GL nel resoconto ICAAP del 2021.

La presente comunicazione è stata emanata previo parere della Consob, ai sensi dell'art. 6, comma 1, TUF.

20A03119

__ 14



⁽¹⁾ Cfr. Comunicazione del 31 marzo 2014 pubblicata nel Bollettino di Vigilanza 3/2014 e successivamente integrata con Comunicazione del 4 gennaio 2018 e del 29 luglio 2019.

⁽²⁾ Direttiva 2013/36/UE (CRDIV) e regolamento 575/2013/UE (CRR).

⁽³⁾ La disciplina delle banche è stata oggetto di un intervento normativo analogo. Cfr. il 32° aggiornamento della circolare n. 285 «Disposizioni di vigilanza per le banche», con cui sono stati modificati i capitoli in materia di «Processo di controllo prudenziale» (Parte prima, titolo III, cap. 1), «Il sistema dei controlli interni» (Parte prima, titolo IV, cap. 3) e «Governo e gestione del rischio di liquidità» (Parte prima, titolo IV, cap. 6).